



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTELLI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	FIRPO	ANNAMARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 306/12  
depositato il 07/06/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502378/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502378/2011 IRPEF-ADD.COM. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010502378/2011 IRPEF-ALTRO 2006  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 306/12

UDIENZA DEL

17/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

29/01/14

PRONUNCIATA IL:

17.10.2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13.02.2014

Il Segretario

*Alvando Moro*

COPIA

Il contribuente , rappresentato e difeso dal Dott. Stefano Noro, giusta delega in atti, proponeva ricorso RGR n°306/I2 avverso avviso di accertamento T7UOI0052378/20II, anno di imposta 2006, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Novara, di cui IRPEF per Euro 10.461,00=, ADD. REG. E. 376,00=, ADD. COM. E.94,00=, sanzioni per Euro 10.931,00=, notificato il 16.12.20II.

Premetteva che l'Agenzia, dopo aver inviato un questionario, al quale il ricorrente rispondeva fedelmente, accertava il reddito relativo utilizzando il metodo "Redditometro", per cui a fronte di un reddito complessivo di Euro 46.279,00= (imponibile E. 43.371,00=) veniva accertato un reddito sintetico di Euro 70.195,00=

Gli elementi considerati per il conteggio:

- 1 - possesso di motociclo tg. per un periodo di 8 mesi;
- 2 - premio assicurativo per abitazione per Euro 388,50=;
- 3 - possesso autovettura Fiat Palio per un periodo di 6 mesi;
- 4 - possesso autocarro trasporto merci IVECO a gasolio conteggiato al 25%, non destinato alla circolazione;
- 5 - possesso imbarcazione a vela ELISEA mod/Cyclades 43;
- 6 - possesso di abitazione principale sita in , conteggiata per 6 mesi quale convivente al 50% e per 6 mesi al 100%;
- 7 - spese per incrementi patrimoniali paria Euro 101.450,00= conteggiate per un quinto, delle quali
  - a) per E. 60.000,00= Assegni circolari per acquisto imbarcazione;
  - b) per E. 6.250,00= per acquisto Fiat Palio;
  - c) per E. 1.200,00= per acquisto motociclo;
  - d) per E. 34.000,00= per acquisto Mercedes SLK nell'anno 2007;

COPIA

8 - spese per canoni leasign imbarcazione per E. 15.490,85=.

Precisava di aver presentato istanza di accertamento con adesione - 08.02.2012 - senza addivenire ad un accordo.

Inoltre significava di essergli stati notificati precedentemente 3 avvisi di accertamento basati sul Redditometro per gli anni 2003-2004 e 2005, per i quali, a seguito di formale ricorso, si era pronunciata favorevolmente la Commissione Tributaria di Novara, con ulteriore ricorso d'appello dell'Agenzia Finanziaria, per cui la Commissione Regionale Trib. confermava l'annullamento per gli anni 2003 e 2004, ritenendo corretto l'accertamento per il 2005.

Dopo di che, per motivi di convenienza definiva le liti avvalendosi della Chiusura delle Liti Pendenti.

Nel merito del presente ricorso proponeva i seguenti motivi:

- illegittimità degli atti impositivi per mancata preventiva instaurazione del contraddittorio;
- illegittimità degli atti impositivi per carenza di motivazione, in violazione dell'art.42 DPR n° 600/73;
- violazione e falsa applicazione art. 38 DPR n°600/73.

Eccependo che il contribuente, a prova contraria, può dimostrare di aver percepito un reddito inferiore a quello calcolato sulla base dei coefficienti.

Nella fattispecie censurava la modalità di conteggio con l'inclusione delle spese per canoni leasing, degli incrementi patrimoniali per la spesa di E. 60.000,00= sostenuta mediante prestito della sorella - documentalmente dimostrato -, del possesso dell'autocarro trasporto merci

COPIA

utilizzato per lavori di manutenzione e coltivazione di terreni di proprietà della famiglia, del possesso dell'imbarcazione divisa al 50% con il Sign.

, del mancato conteggio dei disinvestimenti patrimoniali della vendita della precedente imbarcazione per E. 4.000,00= e dell'autovettura per Euro 17.000,00=.

Concludeva, quindi, in via principale per l'annullamento dell'atto impugnato, in via subordinata il ricalcolo del reddito sintetico con riconteggio delle maggiori imposte, interessi e sanzioni, con vittoria delle spese ed onorari.

Con Prot. n° 2012/46106 l'Agenzia delle Entrate contreduceva sui motivi esposti in ricorso sostenendo le proprie tesi e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Redditometro rappresenta una forma di accertamento sintetico che permette agli Uffici Finanziari di ricostruire induttivamente il reddito delle persone fisiche.

Il metodo di controllo segue un ragionamento logico per verificare il trend di vita del contribuente rispetto al reddito dichiarato.

Chiede, quindi, di rigettare il ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

All'odierna pubblica udienza di discussione, sentito il relatore, presenti le parti, che si riportano ai propri scritti, esaminati gli atti e la documentazione presente al fascicolo processuale,

il Collegio

O S S E R V A

COPIA

che il ricorso è fondato.

L'art. 38, co 4° DPR n° 600/73, permette all'Ufficio Finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Il successivo 5° co. dispone che qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Con appositi decreti ministeriali sono stabilite le modalità in base alle quali l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito o maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta. A parere del Collegio, e sulla base della normativa suesposta, non esiste alcun reddito sintetico accertabile in capo al contribuente, perchè il conteggio degli indici ed elementi

COPIA

di capacità contributiva e della situazione reale ed effettiva provata e documentata determinano un maggior reddito attribuibile in via sintetica uguale a zero.

Infatti il ricorrente contesta che l'applicazione dei parametri porta ad un risultato non aderente alla propria reale situazione reddituale, come provato con la documentazione prodotta al fascicolo processuale.

Invero la Suprema Corte ha già avuto modo di puntualizzare che gli strumenti di accertamento presuntivo forniscono indicazioni che vanno applicate con esclusione di ogni automatismo, poste che la previsione dell'art. 53 della Costituzione, non consentendo che il reddito venga determinato a prescindere da quella che l'effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica, rende preminente la esigenza del raffronto con fatti concreti ed impone la flessibilità degli strumenti presuntivi.

Il criterio appare certamente estensibile ai coefficienti espressi dai parametri di settore, al fine di delineare la capacità reddituale del contribuente, parametri che non costituiscono un fatto concreto noto e certo, specificatamente riferibile al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità la entità del suo reddito, ma rappresentano la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e delle loro dichiarazioni.

Per questi motivi il Collegio accoglie favorevolmente

COPIA

il ricorso e nel contempo, per quanto attiene alle spese di giudizio, data la complessità della materia trattata si ritiene che vi siano tutte le condizioni per compensare integralmente tra le parti.

P. Q. M.

La COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA, Sez. I°, alla udienza del 17.10.2013, definitivamente pronunciando

A C C O G L I E

il ricorso.


Spese compensate.

NOVARA, 17 ottobre 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



COPIA